m_pi.AOODRLO.REGISTRO UFFICIALE.U.0008088.26-04-2019

Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine,13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali

Ai dirigenti scolastici delle scuole statali

Ai coordinatori delle attività didattiche delle scuole paritarie della Lombardia

Al sito web dell'USR Lombardia

Oggetto: Esami di Stato fine primo e secondo ciclo a.s. 2018-2019 – Effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica – Segnalazione candidati degenti in luoghi di cura od ospedali.

Si richiama Il D.M. 62/2017 art. 22 in merito alla possibilità, per gli studenti ospedalizzati o in istruzione domiciliare e impossibilitati a rientrare nella scuola di appartenenza, di svolgere gli esami nella struttura in cui sono ricoverati o presso il proprio domicilio.

I Dirigenti scolastici, i cui studenti si trovino in tali situazioni, acquisiranno per tempo la certificazione sanitaria dell'ospedale o dello specialista di struttura pubblica che attesti l'impossibilità a riprendere a frequentare la scuola anche per sostenere l'esame e avranno cura di segnalare per tempo ogni singola situazione al fine di predisporre gli eventuali provvedimenti di competenza di questo Ufficio ed ogni procedura utile ad assicurare il regolare svolgimento degli esami di Stato di fine primo e secondo ciclo.

In particolare per quanto riguarda il II ciclo si richiama quanto ribadito anche dall'O.M 205/2019 art. 4 c. 16:

16.1 I Dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva. Nei casi in cui ciò sia possibile, l'Ufficio scolastico regionale può autorizzare l'installazione di linee telematiche a comunicazione sincronica provvedendo alla relativa vigilanza.

16.2 Per i candidati che hanno frequentato, per periodi temporalmente rilevanti, corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d'esame,

nonché per gli studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure di lungo periodo alle quali sono sottoposti i procede come di seguito:

a) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi trasmettono alla scuola di provenienza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati. Il competente consiglio di classe della scuola di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all'esame;

b) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con la scuola di appartenenza, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza. Il verbale dello scrutinio è trasmesso alla scuola di appartenenza, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nella pagella e nei registri. Sia nel caso in cui lo scrutinio di ammissione sia effettuato dagli insegnanti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi funzionanti in ospedali o luoghi di cura, sia nel caso in cui lo scrutinio sia effettuato dal competente consiglio di classe della scuola di appartenenza, tenendo conto delle singole richieste di effettuazione delle prove fuori dalla sede scolastica, sono costituite commissioni formate, per la componente interna, in relazione alla durata della degenza o della cura, prioritariamente dai docenti della scuola in ospedale che hanno seguito lo studente durante tale periodo, ove le loro discipline non siano state assegnate a commissari esterni; per la componente esterna, sono costituite commissioni formate dai docenti presenti nella competente commissione esaminatrice della scuola di appartenenza dello studente, salvo difficoltà obiettive e motivate, rimesse alla valutazione dell'Ufficio scolastico regionale di riferimento, con la possibilità di integrare la commissione con i componenti esterni della commissione operante presso una delle scuole di identico indirizzo di studio del luogo di degenza o di località viciniori.

16.3 I componenti esterni le commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il dirigente
Roberto Proietto

Per informazioni:
Prof.ssa Bruna Baggio
Dirigente scolastico I.I.S. Cremona
Viale Marche 71/73 MILANO
Tel: 02/606601

Firmato digitalmente da
PROIETTO ROBERTO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA